

2016

ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA

Prima revisione del Documento Nazionale
Libera Professione

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non intende
sostituire la consulenza di un professionista del settore.



Emanuela Gaffarelli
referente regionale LP
Il logopedista del futuro
26-09-2017

A cura del Gruppo

Liberi Professionisti FLI - 15/12/2016

Documento attività libero-professionale




**Approvato in Segreteria Nazionale FLI in data
15/12/2013 – Ultimo aggiornamento Dicembre 2016**

**Consultabile sul portale FLI – Area Soci – Libera
Professione**

**Ha scopo puramente informativo e non intende sostituire
la consulenza di un professionista del settore**

**Elaborato dai membri della Commissione Nazionale
Libera Professione**

Attività libero-professionale



1. LO STUDIO PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA



È il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale

**STUDIO
PROFESSIONALE
ASSOCIATO**

**STUDIO
PROFESSIONALE
PRESSO LA PROPRIA
ABITAZIONE**

AMBULATORIO

**ASSOCIAZIONI E
SOCIETA' DI
PROFESSIONISTI**

2. PER APRIRE LO STUDIO DEL LOGOPEDISTA



1.

- Comunicazione di apertura dello studio tramite Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A) . da recapitare, di norma, al Sindaco o alla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di ubicazione in base alle specifiche normative regionali;

2.

- Alla S.C.I.A., vanno allegati, in copia, il Diploma di Laurea in Logopedia, Diploma Universitario di Logopedista o Titolo Equipollente, la Planimetria con copia dell'attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la Destinazione d'Uso dei locali

3.

- È necessario allegare alla S.C.I.A. una relazione tecnica redatta da un geometra, architetto o ingegnere iscritti all'ordine, attestante l'agibilità dei locali, la sicurezza e la conformità dell'impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative.

... PER APRIRE LO STUDIO DEL LOGOPEDISTA



4.

- Non è obbligatoria una richiesta di apertura studio all'Azienda Sanitaria Provinciale.

5.

- Apertura della Partita I.V.A. e tenuta dei libri contabili e fiscali. Il codice attività da indicare all'apertura della partita I.V.A. è 869029 (attività paramediche indipendenti n. c. a.).

6.

- Lo Studio Professionale necessita di autorizzazione per effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio (da verificare a seconda del comune di appartenenza).

3. OBBLIGHI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE



Acquisizione dei crediti Ecm:

- Documenti consultabili alla sezione NORMATIVE del sito dell'AGENAS:
- <http://ape.agenas.it/> - <http://wp.cogeaps.it/>

Assicurazione responsabilità civile

- OBBLIGATORIA dall' agosto del 2014
- Il D.lgs. 138/2011, convertito nella legge 148/2011: Polizza assicurativa, Tutela legale

Sicurezza sul luogo di lavoro

- riferimento legislativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro

Gestione del trattamento dei dati personali

- riferimento legislativo art. 13, D.L. 30 giugno 2003 N. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

Consenso informato

- riferimento legislativo - Legge n. 145/2001

4. QUALI IMPOSTE GRAVANO



DETRAIBILITA'

La detrazione fiscale opera sull'imposta anziché sul reddito imponibile

DEDUCIBILITA'

La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché sull'imposta



CONTRIBUTO INPS

Sia nel Regime Ordinario che nel Regime Forfettario il contributo INPS incide per il 23,55%



PRESTAZIONE OCCASIONALE

Utile a coloro che stanno avviando una libera professione ma non hanno ancora intenzione di aprire una partita IVA o che hanno già un lavoro dipendente

Chi sceglie il sistema della prestazione occasionale è esentato dal pagamento delle tasse ma deve rispettare alcuni paletti imposti dalla legge (Legge Biagi 2003)

... QUALI IMPOSTE GRAVANO



GESTIONE SEPARATA INPS

L'iscrizione e la Contribuzione alla gestione separata INPS è obbligatoria per Professionisti con/senza albo e senza cassa, Collaboratori coordinati e continuativi, Collaboratori a progetto, Lavoratori autonomi occasionali (in caso di reddito > 5.000 €)

È interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi

MALATTIA E TRATTAMENTO ECONOMICO PARENTALE

La tutela economica è prevista, a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi si parte a decorrere dal 1° gennaio 2012, per periodi non inferiori ai 4 gg

Per richiedere l'indennità di malattia, è necessario che il medico curante invii telematicamente il certificato medico del professionista all'Inps. Il professionista, da parte sua, dovrà presentare la domanda di prestazione tramite il pin personale sul sito dell'Inps, un CAF o tramite il call-center INPS

... FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento (Decreto 3 aprile 2013 n. 55)

La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi)

esistono prodotti convenienti in rete, con possibilità di prove gratuite ed un costo che si aggira sui 75 euro annui



6. PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



La PEC (Posta Elettronica Certificata) è diventata un obbligo per tutte le imprese (Legge 221/2012 - Legge 2/2009)

La FLI suggerisce la navigazione in rete per la ricerca di proposte molto convenienti a partire da 5 euro annui



7. TESSERA SANITARIA

Il D. Lgs. 175/2014 - articolo 3, comma 3

Prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015

I Logopedisti sono esclusi dall'obbligo di trasmissione mediante sistema Tessera Sanitaria

8. POS PER I PROFESSIONISTI

La Legge 7 dicembre 2012 n.221 porta in vigore l'obbligo senza sanzione dell'utilizzo del POS nel proprio studio professionale, per permettere il pagamento delle proprie prestazioni tramite carta di debito (Bancomat); successivamente la legge di Stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi inferiori a 5 euro, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.



9. TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista logopedista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy

Le cartelle dei pazienti vanno tenute sotto chiave


Far firmare il consenso al trattamento dei dati personali

Le firme da acquisire sono di entrambi i genitori se si tratta di minori

Le cartelle possono essere richieste dal paziente fino a 5 anni in caso di ricorsi per via penale, fino a 10 anni in caso di ricorso per via civile



... INFORMAZIONE E CONSENSO



Il Logopedista deve perseguire una dettagliata informazione sulla esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di comprensione del paziente/utente/cliente o dei suoi legali rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare.



Le fasi tecniche della informazione somministrata devono prevedere intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in forma scritta in modulistica separata ovvero nella documentazione logopedica preposta.

... CONSENSO INFORMATO

CONSENSO INFORMATO da differenziare bene dal consenso al trattamento dati personali.

La **Convenzione di Oviedo** dedica alla definizione del consenso informato il capitolo 2 (articoli da 5 a 9) in cui stabilisce come regola generale che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero ed informato”



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Il presente documento è stato elaborato dai membri della Commissione Nazionale Libera Professione, grazie al confronto costante degli stessi e utilizzando sistemi informatici di condivisione dei dati efficienti. Si ringraziano pertanto tutti i membri della Commissione Nazionale Libera Professione, i quali hanno partecipato attivamente all'elaborazione del presente documento.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

EMANUELA GAFFARELLI

Via del Monte 10- 40126 BOLOGNA

emanuela.gaffarelli@gmail.com